

COMUNE DI GARBAGNA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE IN "SCAVALCO DI ECCEDEXENZA" (EX ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004 E S.M.I)

TRA

- il COMUNE DI GARBAGNA, con sede in Garbagna (AL), Piazza della Chiesa n. 4, P.IVA n. 00433800067, nella persona del Segretario Comunale, sig. Sandro Sciamanna, abilitato a stipulare il presente contratto in nome e per conto del COMUNE stesso, ai sensi dell'articolo 107 e 109 del d.lgs. 267/2000 s.m.i. di seguito denominato "Comune"

E

- la Sig.ra Simona Casella, nata a _____ il _____, residente a _____ in _____ - C.F. _____, di seguito denominata "dipendente"

PREMESSO

- Questo ente ha disposto di assumere a tempo determinato e parziale ex articolo 1 comma 557 della legge n. 311/2004 e s.m.i. l'Arch. Sig.ra Simona Casella, già dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Serravalle Scrivia (AL) nell'area degli Istruttori, con profilo professionale di Istruttore tecnico, appositamente autorizzato dall'ente datore di lavoro con nota del 21/07/2026, per 6 ore settimanali, mediante la formula dello scavalco in eccedenza e per il periodo 01/08/2026 - 31/07/2027;
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 25/07/2026 con la quale è stato deliberato di procedere in tal senso;

RICHIAMATI il vigente CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali nonché il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del COMUNE DI GARBAGNA;

Tutto ciò premesso, tra le suddette parti

SI CONVIENE E SI STIPULA

il seguente contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, ai sensi ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004 e s.m.i., degli artt. 53 e 54 del CCNL del 21/05/2018, dell'art. 24 del CCNL del 16/11/2022, degli artt. da 51 a 55 del CCNL 23/02/2026 e degli articoli 2 e 35 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

Art. 1 - INQUADRAMENTO

Il Comune, con il presente contratto, inquadra la dipendente nell'Area degli Istruttori, con il profilo di Istruttore Tecnico, di cui all'ordinamento professionale ex art. 12 del CCNL del

16/11/2022, in vigore dal 1° aprile 2023 e alle declaratorie di cui all'allegato A del CCNL del 16/11/2022.

Art. 2 – MANSIONI

Il dipendente viene assegnato all'ufficio tecnico del comune di Garbagna.

Il dipendente verrà adibito all'attività lavorativa propria dell'Area di appartenenza, come risulta dalle declaratorie di cui all'allegato A del CCNL del 16/11/2022.

L'inquadramento è coerente con l'ordinamento professionale del personale del comparto, attualmente regolato in linea generale dal titolo III del CCNL del 16/11/2022.

Il Comune ha il potere di disporre delle mansioni del dipendente in relazione alle esigenze organizzative e produttive, affidandogli, se ne occorre il caso, altre mansioni riconducibili all'area in quanto professionalmente equivalenti, sulla base della disciplina tempo per tempo vigente (art. 52 del d.lgs. 165/2001 e art. 12, comma 4, del CCNL del 16/12/2022).

Art. 3 – DECORRENZA E DURATA

Il presente rapporto di lavoro subordinato decorre dal 01/08/2026 e termina, quale ultimo giorno di servizio, il 31/07/2027.

Art. 4 – TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo parziale per n. 6 ore settimanali, e, pertanto, coerente con il limite imposto dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004 e s.m.i. (ovvero non superiore a n. 12 ore settimanali).

Art. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO

La retribuzione è quella prevista dal vigente CCNL del comparto Funzioni Locali, con riferimento all'Area di inquadramento di Istruttore con profilo professionale di istruttore tecnico, oltre all'indennità di comparto, alla tredicesima mensilità e ad ogni emolumento accessorio di spettanza ai sensi di legge.

La retribuzione sarà corrisposta in ragione della prestazione lavorativa.

Gli importi della retribuzione saranno automaticamente adeguati ai valori fissati dai CCNL.

La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge e i relativi contributi previdenziali ed assicurativi saranno versati ai rispettivi enti (INPS, INAIL, ecc.).

Il lavoratore non ha diritto a rimborsi per le spese di trasferimento tra la sede lavorativa nell'ente di cui è dipendente a tempo indeterminato e la sede lavorativa presso questo ente, i quali, al pari dei tragitti tra abitazione e sede lavorativa, sono a carico del lavoratore.

Resta ferma la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese di viaggio e degli altri eventuali oneri esclusivamente nell'ipotesi di missioni o trasferte di servizio effettuate nell'interesse del Comune di Garbagna, preventivamente autorizzate dal Responsabile competente e svolte secondo le modalità, i limiti e le condizioni previste dal vigente CCNL Funzioni Locali, dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale in materia di missioni e rimborsi spese.

Art. 6 – LUOGO E SEDE DI LAVORO

L'attività lavorativa verrà svolta presso il COMUNE DI GARBAGNA con assegnazione all'Ufficio Tecnico.

Il lavoratore si impegna a prestare l'attività lavorativa in tutto il territorio comunale di COMUNE DI GARBAGNA in base alle esigenze di servizio. Per motivi organizzativi e di servizio, il

lavoratore potrà essere chiamato a svolgere uscite di servizio e trasferte anche al di fuori del territorio comunale.

Art. 7 - ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è di n. sei ore settimanali, da concordare con l'Amministrazione Comunale di Garbagna in base alle esigenze di servizio, da effettuarsi oltre le 36 ore svolte presso il Comune di appartenenza.

L'orario di cui sopra viene determinato anche in base alla necessità che esso non si sovrapponga all'orario di lavoro nel Comune Serravalle Scrivia. In caso il Comune di Serravalle Scrivia richieda una modifica dell'orario di lavoro tale da non essere compatibile con l'orario concordato, è onere del lavoratore darne preventiva comunicazione al Comune di Garbagna, allo scopo di apportare le opportune modifiche.

L'orario di servizio e di lavoro può essere modificato per esigenze organizzative o di servizio. Il rispetto dell'orario assegnato è, per il lavoratore, specifico obbligo contrattuale e il dipendente si impegna, altresì, ad attestare la propria presenza in servizio, in entrata e in uscita, attraverso il sistema automatizzato di rilevazione delle presenze.

I CCNL applicabili stabiliscono che la prestazione individuale di lavoro, a qualunque titolo resa, non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di dieci ore e a tale fine si deve tenere conto della somma degli orari di lavoro svolti in entrambi i rapporti.

Art. 8 – FERIE, PERMESSI, MALATTIA E FORMAZIONE

Il dipendente ha diritto a fruire delle ferie (attualmente stabilito nell'articolo 38 del CCNL del 16/11/2022), dei permessi e dei congedi previsti dal vigente CCNL del Comparto delle Funzioni Locali e da specifiche disposizioni di legge.

La programmazione e fruizione delle ferie presso i due enti datori di lavoro viene svolta in modo indipendente.

La programmazione e la richiesta coordinata delle ferie nei due enti è responsabilità esclusiva del lavoratore, per cui questo ente non si assume alcun onere di coordinamento con l'ente datore di lavoro a tempo indeterminato.

Al dipendente è garantito il diritto a ricevere la formazione erogata dal Comune di Garbagna laddove prevista. In particolare, il dipendente ha diritto alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, etica pubblica, trasparenza e prevenzione della corruzione e protezione dei dati personali.

Art. 9 – OBBLIGHI DEL DIPENDENTE

Il dipendente è tenuto a svolgere l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali dell'Amministrazione.

Art. 10 – ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Trattandosi di rapporto a tempo determinato e parziale ammesso in via eccezionale dalla legge sulla base del presupposto della contemporanea esistenza di un rapporto a tempo pieno e indeterminato presso altro ente, il presente rapporto non può essere trasformato in rapporto a tempo pieno e non è quindi applicabile l'articolo 53 comma 14 del CCNL del 21/05/2018.

Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi tempo per tempo vigenti, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto, anche in relazione alle cause di risoluzione del rapporto e ai termini di preavviso.

Trattandosi di rapporto a tempo determinato e parziale ammesso in via eccezionale dalla legge sulla base del presupposto della contemporanea esistenza di un rapporto a tempo pieno e indeterminato presso altro ente, il presente rapporto verrà risolto in caso di cessazione del rapporto a tempo pieno e indeterminato.

Inoltre, il presente contratto è risolto nel caso in cui l'ente locale, dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242, D.lgs. 276/2000 e s.m.i..

Art. 11 – INCOMPATIBILITA'

Il dipendente può svolgere eventuali ulteriori incarichi esterni ai due rapporti di lavoro solo se è stato preventivamente autorizzato da entrambi gli enti, previa verifica dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse o incompatibilità, fatte salve le eccezioni relative alle attività che ai sensi della legge e dei regolamenti possono essere svolte senza preventiva autorizzazione, le quali devono essere comunque comunicate preventivamente ad entrambi gli enti allo scopo di consentire la verifica sull'assenza di cause di conflitto di interesse o incompatibilità.

Art. 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO E CODICE DISCIPLINARE

Il dipendente dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione dei contenuti del codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA. di cui al DPR 6/4/2013 n. 62 e s.m.i. e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Garbagna, e di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi in relazione al rapporto di pubblico impiego. Il dipendente, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro l'eventuale insorgere di situazioni che possono in qualche modo porlo in conflitto di interessi con l'Ente.

Il dipendente si impegna, infine, ad osservare gli obblighi in tema di responsabilità disciplinare di cui al Titolo VII del CCNL del 16/11/2022, la cui inosservanza comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Art. 13 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il dipendente, con la sottoscrizione del presente contratto, esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla gestione del rapporto di lavoro in atto, oggetto del presente contratto.

Il Comune garantisce al dipendente consenziente che il trattamento dei dati personali dello stesso, derivante dal rapporto di lavoro in atto, avverrà nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di privacy.

Art. 14 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto individuale di lavoro si applicano le norme e condizioni contenute nel d.lgs. 165/2001 e s.m.i., nel Codice Civile, Libro V, titolo II, capo I, nonché nel CCNL vigente per il personale del comparto Funzioni Locali.

Letto, confermato e sottoscritto.

GARBAGNA, _____

per il Comune di GARBAGNA
Il Segretario Comunale

la dipendente
